



Convenzione ai sensi del DM 352 per il finanziamento del 50% n. 1 borsa di studio di Dottorato di Ricerca in Materials for Health Environment and Energy 38° ciclo, a.a. 2022/2023

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito denominata "Università"), C.F. 80213750583 e P.I. 02133971008 con sede legale in Roma - Via Cracovia, 50 rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Nathan Levaldi Ghiron, nato a Napoli NA il 12/02/1968

E

"GenomeUp S.r.l." di seguito denominata "Finanziatore" o "Impresa", Codice Fiscale n. 14231741001 con sede legale in Roma, Viale Pasteur 6, rappresentata da Simone Gardini, nato il 10/06/1985, domiciliato per la carica in Consiglio di Amministrazione, di seguito denominato "Amministratore Delegato"

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO

- che la Legge 3/07/1998 n. 210 contiene disposizioni sul Dottorato di Ricerca e in particolare il comma 4 dell'art. 4 prevede la possibilità di sottoscrivere convenzioni con soggetti estranei alle Università per il finanziamento di borse di studio di Dottorato di Ricerca;

- che il DM 226 del 14/12/2021 contiene disposizioni sulle borse di studio di Dottorato di Ricerca;

- che è interesse dell'Università attivare, per il 38° Ciclo, il Corso di Dottorato di Ricerca in Materials for Health Environment and Energy, della durata di tre anni, anche al fine di promuovere e sviluppare l'attività di ricerca;

- che l'Università attribuisce notevole valore alla formazione dottorale e si impegna affinché l'attività di ricerca sviluppata durante il percorso triennale possa contribuire all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto e che, pertanto, considera ciascun progetto dottorale come specifico ed originale;

che è interesse dell'Impresa GenomeUp S.r.l. promuovere e sostenere finanziariamente attività di ricerca *post-lauream* con apposito contributo a favore dell'Università per il cofinanziamento al 50% di una borsa a favore di un allievo del Corso di Dottorato di Ricerca in Materials for Health Environment and Energy su specifiche tematiche di ricerca.

tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, concorrendo a formare la vincolante volontà delle Parti.

ART. 2 – Oggetto

1. L'Università e l'Impresa si impegnano ad attivare **n. 1** borsa di studio nell'ambito del corso di dottorato in “Materials for Health Environment and Energy” per l'a.a. 2022/2023 (38° Ciclo).
2. In particolare le Parti intendono promuovere la collaborazione in un dottorato di altissimo profilo scientifico e con particolari requisiti di qualità e di internazionalizzazione. Lo studio per il dottorato di ricerca è ordinato all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e nello svolgimento di programmi di ricerca individuali (d'ora innanzi il “Programma di Ricerca”).
3. Detta borsa sarà finanziata al 50% dall'Impresa si intende messa a concorso secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Per l'attribuzione sarà utilizzata la graduatoria del relativo concorso fino alla copertura dei posti disponibili.
4. La sede amministrativa del corso è l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che rilascerà il titolo accademico di Dottore di Ricerca in “Materials for Health Environment and Energy”, di cui all'art. 4 della legge n. 210/1998, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 3 - Finalità

1. Le Parti, nel rispetto del principio di reciprocità, si impegnano a una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, a una ripartizione degli oneri sulla base di quanto previsto nei successivi articoli della presente convenzione o in eventuali atti successivi. Inoltre garantiscono la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca del/la dottorando/a e prevedono di attivare attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico nonché conoscenze dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
2. Alla fine del percorso formativo il candidato/la candidata dovrà aver acquisito concrete metodologie per dedicarsi alla ricerca scientifica e per portare avanti progetti di innovazione e ricerca.

ART. 4 - Impegni dell'Impresa

1. Al fine di sopperire alle esigenze connesse all'attivazione del posto di dottorato di cui trattasi, e l'Impresa, ciascuno nella misura del 50%, si impegnano a corrispondere all'Università tutti gli oneri finanziari ad esse connessi precisati come segue.
2. L'importo complessivo pari a € 31.295,19
Tale somma comprende:
 - a) importo della borsa per l'intero ciclo pari a € 24.364,50
 - b) previsione contributo INPS (35,03%) x 3 anni pari a € 5.691,69
 - c) spese di funzionamento x 3 anni pari a € 1.239,00 (eventuali)
3. L'Impresa si impegna, altresì, a versare all'Università ulteriori contributi al fine di:
 - coprire le eventuali maggiorazioni del 50% relative a periodi di formazione all'estero ai sensi dell'art. 9 del D.M. 45/2013, per un periodo comunque non superiore a 18 mesi;
 - coprire gli eventuali aumenti della borsa di studio e/o eventuali maggiori oneri, derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale, previdenziale e assistenziale o di rivalutazione dell'importo della borsa.
4. Gli importi relativi ai commi precedenti saranno versati all'Università secondo le modalità indicate all'art. 5.

ART. 5 - Finanziamento della borsa di studio e altri oneri

1. L'importo di cui all'art. 4, Comma 2 sarà versato all'Università in 3 rate annuali, ripartite al 50% e l'impresa, secondo le seguenti modalità:
 - a) euro 10.431,73 entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto di convenzione da parte dell'impresa
 - b) euro 10.431,73 entro il 01/09/2023;
 - c) euro 10.431,73 entro il 01/09/2024;
 - d) Per il secondo e terzo anno si dovrà produrre copia di contratto di stipula di fidejussione bancaria o assicurativa a copertura degli importi relativi al secondo e terzo anno di cui ai commi b) e c) del presente articolo

ART. 6 - Collaborazione scientifica e didattica

1. Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l'Università, né con l'Impresa né a valutazioni ai fini di progressione di carriera giuridica e/o economica.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti concordano altresì che:
 - a) Limitatamente alla valutazione del candidato/della candidata che concorre per la borsa a tematica vincolata citata nelle Premesse, la commissione per l'ammissione al Corso di Dottorato sarà integrata da un rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa finanziata dalla presente Convenzione, individuato congiuntamente dall'Impresa e dall'Università.
 - b) La Commissione per l'esame finale, ai fini del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, del dottorando/della dottoranda cui sarà assegnata la borsa citata nelle Premesse, comprenderà anche un rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca, individuato congiuntamente dall'Impresa e dall'Università.
 - c) Il Collegio dei Docenti è nominato dall'Università ed è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Al Collegio dei Docenti potrà partecipare un esperto dell'Impresa. La cooptazione o nomina avverrà secondo le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Corso di Dottorato.
 - d) Rappresentanti dell'impresa potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse;
 - e) In relazione al coordinamento e allo sviluppo del progetto formativo, sarà individuato, oltre al supervisore accademico un co-tutore industriale.
3. Il/la candidato/a ammesso/a al Dottorato di ricerca sopra indicato che risulterà assegnatario/a di tale borsa potrà svolgere l'attività di ricerca presso l'Impresa, utilizzandone i laboratori e le attrezzature, oppure essere inviato/a presso laboratori esteri ed altri laboratori, sia pubblici sia privati, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche. Al suo interno, inoltre, sarà individuato un co-tutor che possa collaborare con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando/dalla dottoranda.

ART. 7 - Proprietà intellettuale dei risultati di ricerca e pubblicazioni

1. Definizioni

Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

- a) per "Informazioni Confidenziali" si intende qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito Programma di

Ricerca. Per “Informazioni Confidenziali” si intende, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Sideground e nei Risultati.

- b) per “Background” si intende tutte le Informazioni Confidenziali o meno, compresi i brevetti, i programmi per elaboratore, le opere del disegno industriale, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con la Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento del Programma di Ricerca;
- c) per “Risultati” si intende tutti i risultati, incluse le Informazioni Confidenziali o meno, generati dall’attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi Risultati comprendono il diritto d’autore, i diritti di proprietà industriale (ossia domande di brevetto, modelli di utilità, brevetti, le opere del disegno industriale, etc.), i programmi per elaboratore, il know-how e ogni altra privativa industriale legata a detti Risultati;
- d) per “Sideground” si intende i Risultati, brevettabili o meno, che costituiscono un risultato collaterale ed indiretto delle attività oggetto della presente Convenzione, non voluto direttamente come risultato ma comunque utile per le altre attività delle Parti non attinenti al Programma di Ricerca.

2. Background e Risultati

- a) Il Background rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo svolgimento delle attività del Programma di Ricerca e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte dell’altra Parte. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente Convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background. Tuttavia rimane inteso che le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzare i rispettivi Background nell’ambito del Programma di Ricerca oggetto della presente Convenzione e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente Convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
- b) L’Università si impegna a dare pronta comunicazione all’Impresa del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà Industriale e intellettuale, entro 30 (trenta) giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.
- c) I diritti di proprietà industriale/intellettuale dei Risultati derivanti dalle attività realizzate dal/la dottorando/a nell’ambito della presente Convenzione spettano al/alla dottorando/a fruitore/fruitrice della borsa nel rispetto dei Regolamenti dell’Università. È fatto comunque salvo il regime di contitolarità in caso di apporto del personale del personale delle altre Parti al raggiungimento dei suddetti Risultati.
- d) In ogni caso, è garantito il diritto degli autori/inventori autrici/inventrici ad essere citati/e in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa intellettuale/industriale.
- e) La titolarità del Sideground, generato nell’ambito delle attività del Programma di Ricerca dal personale afferente ad una Parte, è della Parte a cui afferisce detto personale. È fatto salvo il diritto alla contitolarità di detto Sideground qualora congiuntamente generato.
- f) Ai fini delle proprie attività istituzionali di ricerca e didattica, Impresa e Università potranno liberamente utilizzare i Risultati ed il Sideground, se congiuntamente generato, realizzati nell’ambito del Programma di Ricerca. È fatto salvo l’obbligo di riservatezza di cui al successivo Articolo 9 (Confidenzialità).

3. Pubblicazioni e Divulgazione

- a) Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal/la dottorando/a che usufruisce della borsa finanziata dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del ciclo di dottorato, oltre a indicare l'afferenza al Dottorato dell'Università, dovranno citare il sostegno all'attività di ricerca da parte dei Finanziatori.
- b) La tesi di Dottorato, così come ogni altro lavoro proposto per la stampa e derivante dalla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Impresa, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, al fine di permettere loro di verificare che tali documenti non contengano informazioni riservate non divulgabili di proprietà dei Finanziatori e consentire, in tal caso, di apportare le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra il Dottorando, il tutor dell'Università e dell'Impresa.
- c) Resta inteso che nessun tipo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bozze, sommari di articoli o di interventi/poster a convegni) sarà permesso senza una preventiva autorizzazione scritta da parte dei Finanziatori, che non sarà immotivatamente rifiutata. In mancanza di risposta, entro 30 giorni, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora la pubblicazione, o parte di essa, non sia autorizzata per poter dar seguito alle procedure di tutela dei Risultati contenuti nella pubblicazione stessa, le Parti si impegnano a procedere al deposito/registrazione del diritto di proprietà intellettuale/industriale entro i successivi 90 (novanta) giorni.
- d) Resta in ogni caso fermo che tutte le procedure previste nel presente articolo devono comunque garantire al/la dottorando/a la discussione della tesi di dottorato nei tempi previsti e la pubblicazione dei propri lavori, assicurandone il valore scientifico e il significato intrinseco.

3 Utilizzo dei Risultati

I Risultati delle attività realizzate dal/la assegnatario/a della borsa di cui alla presente Convenzione potranno essere utilizzati commercialmente previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti formalizzeranno, con successivo separato atto, la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione e sfruttamento economico dei singoli diritti di proprietà intellettuale/industriale, nonché i corrispettivi per l'eventuale cessione o concessione di licenza d'uso, sulla base degli accordi di cui alla presente Convenzione e dei Regolamenti interni dell'Università.

4 Manleva

In merito all'esecuzione delle attività del Programma di Ricerca della presente Convenzione e ad ogni informazione, conoscenza tecnica protetta o meno, domanda di brevetto o brevetto, know-how, privativa di Proprietà Intellettuale/Industriale di proprietà, generata da una Parte precedentemente all'inizio dell'attività di ricerca o concepita come conseguenza della stessa attività del Programma di Ricerca, nessuna garanzia o manleva di alcun tipo, esplicita o implicita, è data all'altra Parte per quanto riguarda la mancata violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terze parti.

ART. 8 - Confidenzialità

1. Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire la realizzazione del Programma di Ricerca, pertanto non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, dalla Parte che le riceve. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
2. Ciascuna Parte s'impegna a conservare e custodire in maniera adeguata e pertanto a non divulgare senza il permesso della Parte titolare di dette Informazioni Confidenziali, con tutti i mezzi

ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte di cui sia eventualmente entrata in possesso per tutto il periodo della durata della borsa di dottorato e per i due (2) anni successivi al termine di questa.

3. In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione e/o rivelazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e/o lo diventino successivamente per scelta della Parte che le ha rivelate, senza che la parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente accordo o la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte.

ART. 9 - Copertura assicurativa

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. I Finanziatori provvedono a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantiscono la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 10 - Rinvio

1. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di Dottorato ed agli obblighi cui è soggetto l'iscritto/a al suddetto corso, si fa espresso riferimento alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti e/o raccolti nell'ambito della presente Convenzione esclusivamente per la finalità di conclusione ed esecuzione della stessa.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in esecuzione di obblighi legge e/o di un provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.
5. Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e il mancato conferimento preclude la conclusione della stessa.
6. I dati saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione e sino all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente.
7. Le Parti dichiarano di garantirsi reciprocamente nonché agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR. Resta salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ART. 12 - Definizione controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma

ART. 13 - Durata e disposizioni finali

1. La presente convenzione sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata e si intende in vigore sino alla conclusione del 38° ciclo del Dottorato di Ricerca di cui in premessa. È soggetta a imposta di bollo in caso d'uso ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo, sostenuta con modalità telematica, è a carico dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
3. Per quanto non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Il Rettore
Prof. Nathan Levialedi Ghiron

GenomeUp S.r.l.
Legale Rappresentante
Amministratore Delegato
Dott. Simone Gardini